



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE nella sessione del 26 e 27 marzo 2018 ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge di iniziativa legislativa popolare "SU CREDITI MONOFASE E CREDITI D'IMPOSTA ALLE BANCHE" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineato:

SU CREDITI MONOFASE E CREDITI D'IMPOSTA ALLE BANCHE

~~Art. 1~~

~~(Responsabilità civile su monofase)~~

- ~~1. È dato mandato all'Avvocatura dello Stato di promuovere l'azione di responsabilità civile prevista dall'articolo 56, comma 4, della Legge n.47/2006 verso tutti gli amministratori e i sindaci di società cessate con debiti monofase verso l'Ecc.ma Camera di importo superiore ad euro 10.000,00.~~
- ~~2. A tal fine, l'articolo 56, comma 6, della Legge n.47/2006 è così modificato: "L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea e tale deliberazione può essere assunta in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare. L'azione può essere anche promossa dall'Ecc.ma Camera, a tutela dei propri interessi nei confronti di società cessate con debiti monofase."~~

Art.1

(Azione di responsabilità)

- 1. Lo Stato, per il tramite dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, esercita l'azione di responsabilità di cui all'articolo 56, comma 4 e all'articolo 64 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni in caso di somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche di importo superiore a euro 200.000,00 contenuta in cartella esattoriale scaduta da almeno ventiquattro mesi e per i quali non siano pendenti ricorsi giurisdizionali o siano in essere dilazioni di pagamento.**
- 2. L'azione di responsabilità, di cui al precedente comma, è autorizzata dal Congresso di Stato valutato il parere vincolante dell'Avvocatura dello Stato in merito.**
- 3. E' fatta salva la possibilità da parte dell'Ecc.ma Camera di promuovere l'azione di responsabilità anche per somme inferiori a quella stabilita dal comma 1.**



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

4. L'azione di responsabilità di cui al comma 1 è promossa dall'Avvocatura dello Stato, legittimata all'esercizio dell'azione nell'interesse di tutti i creditori delle somme iscritte a ruolo.

5. All'articolo 117 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

"1-bis. Le azioni di cui al comma 1 esercitate nell'interesse dell'Ecc.ma Camera o degli Enti Pubblici si prescrivono nel termine di cinque anni a far data dal compimento dell'atto che dà luogo alla controversia."

6. Con apposito decreto delegato, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, previo apposito riferimento in Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, da parte del Segretario di Stato competente, viene stabilito l'importo delle somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 20 maggio 2004 n.70 e successive modifiche sulla cui base lo Stato esercita l'azione di responsabilità di cui al precedente comma 1.

Art. 2

(Incarichi per verifica recupero crediti)

~~1. — Vista la necessità, da parte dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, di monitorare, nell'interesse delle finanze pubbliche, l'andamento e la recuperabilità dei crediti conferiti ai fondi gestori nonché quelli mantenuti presso le banche cessionarie, in relazione ai benefici fiscali da riconoscere agli istituti di credito che ne hanno acquisito le attività e passività di banche in difficoltà ai sensi del Decreto Legge 27 ottobre 2011 n.174, del Decreto Legge 31 maggio 2012 n.61 e del Decreto Legge 27 giugno 2013 n.72, sono emanate le disposizioni che seguono:~~

~~2. — a Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio emetterà, entro il 31 dicembre 2016, un apposito bando di concorso, riservato a cittadini sammarinesi in possesso di laurea di durata almeno quadriennale in materia economica per l'assunzione di 3 figure professionali da destinare all'attività di controllo descritta nel comma precedente, di cui:~~

~~— una da destinare al Fondo Comune di Investimento alternativo chiuso e riservato a banche sammarinesi, gestito da Scudo Investimenti SG;~~

~~— una da destinare al Fondo Comune di Investimento alternativo chiuso e riservato a Banca Cis — Credito Industriale Sammarinese Spa, gestito da Scudo Investimenti SG;~~

~~— una da destinare al Fondo Comune di Investimento alternativo chiuso e riservato ad Asset Banca S.p.A, gestito Asset SG S.p.A.~~

~~3. — Nell'ambito del bando di cui al comma precedente costituiranno titolo preferenziale la presenza di un numero significativo di esami sostenuti in materia bancaria o finanziaria o nell'analisi della qualità dei crediti e debiti aziendali, nonché il possesso di precedenti esperienze lavorative nelle medesime materie.~~



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

~~4. — I 3 Commissari selezionati si dovranno occupare della verifica sul recupero dei crediti ed in particolare dell'attività di analisi e controllo sulle modalità di gestione e valutazione dei crediti medesimi, nonché sulla condivisibilità dei criteri di recupero e contabilizzazione dei crediti acquisiti e/o gestiti dai fondi comuni o dalle medesime banche cessionarie ai quali sono stati conferiti gli attivi delle banche in difficoltà e oggetto di misure urgenti a sostegno di operazioni a tutela del risparmio da parte dello Stato.~~

~~5. — In merito all'analisi e valutazioni di cui al comma precedente, in caso di difformità di opinioni fra i Commissari e i Consigli di Amministrazione delle banche o dei fondi interessati, i Commissari informeranno Banca Centrale la quale si esprimerà in merito ed in via definitiva.~~

~~6. — I Commissari informeranno ogni 3 mesi in seduta segreta la Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, in merito all'andamento del processo di recupero dei crediti, dei criteri di contabilizzazione utilizzati e del credito di imposta concesso dallo Stato.~~

~~7. — Dalla graduatoria formata nel bando di cui al precedente comma 2 si potrà attingere anche per l'assunzione di figure professionali in presenza di altri interventi di sostegno finanziario patrimoniali dello Stato a banche in difficoltà, al fine di garantirne la stabilità e l'ordinata gestione aziendale.~~

~~8. — Il corrispettivo spettante per le prestazioni fornite dalle figure assunte ai sensi del precedente comma 2 è posto a carico dei singoli Fondi Comuni di Investimento e/o delle Banche. Il compenso dovrà essere determinato dallo Stato e verrà precisato nel bando di concorso. Una parte pari almeno al 30% della retribuzione dovrà essere legata all'andamento dell'attività di recupero crediti e quindi del credito d'imposta concesso dallo Stato.~~

Art.2
(Anagrafica Debitori)

1. Il Servizio Esattoria Unica entro il mese di febbraio di ogni anno pubblica, secondo modalità da attuarsi con proprio regolamento ed in modalità informatizzata, i dati dei debitori di somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche, scadute al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello precedente la pubblicazione ed il cui debito a ruolo superi l'importo di euro 20.000,00.

2. Non sono oggetto di pubblicazione i debiti non definitivi, per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali o siano in essere dilazioni di pagamento. A tal fine è onere del debitore comunicare la pendenza di eventuali ricorsi.

3. Su richiesta dell'interessato il Servizio Esattoria Unica provvede all'aggiornamento della posizione debitoria qualora intervenga il pagamento o la dilazione prima della pubblicazione annuale dell'elenco dei debitori attraverso la cancellazione del dato dall'elenco pubblico, senza possibilità di visualizzazione dello storico.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

Art.3

(Modifiche al Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.24)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.24 è così modificato:

"1. La Commissione è composta da:

- **Direttore Ufficio Tributario o Funzionario suo delegato, con funzioni di Presidente;**
- **Dirigente Ufficio Attività di Controllo o Funzionario suo delegato;**
- **Dirigente dell'Ufficio Centrale di Collegamento o Funzionario suo delegato."**

2. Il comma 1 dell'articolo 5, lettera c) del Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.24 è così modificato:

"c) l'applicazione, qualora accerti irregolarità nelle transazioni commerciali, di una sanzione pecuniaria amministrativa in percentuale del 3,5% sull'imponibile delle transazioni contestate."

3. Al Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.24 è aggiunto il seguente articolo:

"Art.9-bis

(Definizione del principio di consapevolezza e ordinaria diligenza)

1. La Commissione per la verifica del diritto al rimborso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma emana apposita circolare ove sono indicati i criteri di definizione oggettiva del principio di consapevolezza e ordinaria diligenza dell'operatore economico sammarinese ai fini della valutazione di regolarità delle operazioni commerciali.

2. Il rispetto di tali criteri costituisce elemento presuntivo di ordinaria diligenza da parte del contribuente ai fini del procedimento amministrativo di revoca del rimborso delle imposte indirette versate. La Commissione di cui al comma precedente provvede annualmente all'aggiornamento o conferma dei suddetti criteri."

Art.4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.